CITTA' DI FOSSACESIA - arrivo - Prot. 5926/PROT del 11/05/2017 - titolo II - classe 23

***Repubblica italiana*** del. n. 94 /2017/PRSE

***La Corte dei conti***

***in***

***Sezione regionale di controllo***

***per l'Abruzzo***

nella Camera di consiglio dell'11 maggio 2017

composta dai Magistrati:

| | |
|---|---|
| Antonio FRITTELLA | Presidente |
| Lucilla VALENTE | Consigliere |
| Antonio DANDOLO | Consigliere (relatore) |
| Vincenzo CHIORAZZO | Consigliere |
| Andrea LUBERTI | Primo Referendario |
| Luigi D'ANGELO | Primo Referendario |
| Angelo Maria QUAGLINI | Referendario |

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2.7.2008);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO l'articolo 148-bis del TUEL come introdotto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'articolo 31, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011;

VISTE le deliberazioni del 18 febbraio 2016, n. 38/2016/INPR e del 2 marzo 2017, n. 39/2017/INPR con le quali la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "*Programma di controllo*", rispettivamente, per gli anni 2016 e 2017;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 9 marzo 2015, n. 13/SEZAUT/2015/INPR, relativa all'approvazione delle "*Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico – finanziaria degli Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2014*";

VISTA la deliberazione del 17 luglio 2015, n. 200/2015/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2014 al 31 ottobre 2015, successivamente prorogato al 30 novembre 2015 con deliberazione n. 280/2015/INPR del 5 novembre 2015;

CITTA' DI FOSSACESIA - arrivo - Prot. 5926/PROT del 11/05/2017 - titolo II - classe 23

VISTA la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita da ultimo con decreto del Presidente del 9 marzo 2017, n. 2/2017;

VISTA la deliberazione n. 53/2015/INPR adottata da questa Sezione regionale di controllo in data 16 aprile 2015 con la quale sono stati individuati gli aspetti gestionali di particolare rilevanza, in base ai quali operare una selezione di priorità nell'attività di controllo sulle relazioni che gli Organi di revisione degli Enti locali sono tenuti a trasmettere alla Corte dei conti ai sensi delle vigenti disposizioni;

ESAMINATA la relazione dell'Organo di revisione sul **rendiconto 2014** del **Comune di FOSSACESIA (CH)** acquisita, mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., in data 9 dicembre 2015, protocollo n. 3931;

VISTA l'ordinanza del 5 maggio 2017, n. 26/2017, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Consigliere Antonio DANDOLO;

**FATTO E DIRITTO**

L'articolo 148-bis del TUEL ha attribuito più incisivi poteri alla Corte dei conti che, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, ha il compito di verificare il rispetto del patto di stabilità interno, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Nei casi più gravi, la Sezione può adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di assicurare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi, perdurando il pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione, ove la verifica dia esito negativo, può precludere

CITTA' DI FOSSACESIA - arrivo - Prot. 5926/PROT del 11/05/2017 - titolo II - classe 23

l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque la carenza delle risorse finanziarie necessarie.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013), l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'articolo 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, con riferimento agli esiti, su un piano distinto rispetto al controllo, di natura collaborativa, sulla gestione amministrativa. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province, Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (articoli 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'articolo 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, il ruolo centrale della Corte dei conti è stato riconosciuto, da ultimo, con l'articolo 30 della legge n. 161/2014 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis) attribuendole una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'articolo 148-bis, comma

CITTA' DI FOSSACESIA - arrivo - Prot. 5926/PROT del 11/05/2017 - titolo II - classe 23

3 del TUEL, l'esercizio di siffatta funzione di controllo sui bilanci consente di segnalare agli Enti anche problematiche contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria.

Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2014 del Comune di FOSSACESIA (CH), l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Tuttavia, dall'analisi della relazione dell'Organo di revisione emergono le seguenti irregolarità/criticità:

- mancata sterilizzazione degli effetti dell'anticipazione di liquidità sul risultato di amministrazione. Il Comune nell'esercizio 2013 ha fatto ricorso all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del d.l. n. 35/2013 per l'importo complessivo di euro 425.006,64 (cfr. Liquidità per Debiti della P.A. – D.L. 35/2013 – Istruttorie positive, elenco redatto dalla Cassa depositi e prestiti ed aggiornato al 13 maggio 2013) accertato e incassato in parte nel 2013 e in parte nel 2014. Nel 2013 l'importo di euro 212.615,93 relativo all'anticipazione di liquidità, come confermato, per le vie brevi, dal Responsabile dei servizi finanziari del Comune, è stato accertato e incassato al titolo V delle entrate, categoria 1 anziché categoria 3, e impegnato al titolo III, intervento 1 anziché intervento 3. Dall'esame del rendiconto 2014, trasmesso dall'Ente alla banca dati SIRTEL della Corte dei conti, non risulta la presenza del relativo residuo passivo tanto meno il confluire di tale importo (euro 212.615,93) nel risultato di amministrazione essendo quest'ultimo pari ad euro 18.666,15. La Sezione delle Autonomie, con delibera n. 19/SEZAUT/2014/QMIG dell'11 luglio 2014 ha chiarito la natura dell'operazione,

CITTA' DI FOSSACESIA - arrivo - Prot. 5926/PROT del 11/05/2017 - titolo II - classe 23

individuata in *"un'anticipazione di liquidità finalizzata a ricostituire le risorse di cassa necessarie al pagamento di spese già finanziate (...), la cui peculiarità consiste nella previsione della restituzione rateale sino ad un massimo di 30 anni. Tale anticipazione consente di superare l'emergenza dei pagamenti dei debiti pregressi e si concretizza nella mera sostituzione dei soggetti creditori dell'Ente (il MEF in luogo degli originari creditori). Pertanto, l'anticipazione non può costituire il finanziamento di una nuova spesa"* ed in merito alla corretta contabilizzazione della stessa ha considerato quale soluzione percorribile quella della *"costituzione di apposito fondo vincolato (ad es. "Fondo speciale destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta"), pari all'importo dell'anticipazione assegnata dal MEF da ridursi progressivamente dell'importo pari alle somme annualmente rimborsate a norma delle disposizioni di legge e contrattuali, da finanziare con entrate correnti"*.

Tanto premesso, si osserva che il Comune di Fossacesia (CH), nel 2014, ha eliminato il residuo passivo del 2013 relativo all'anticipazione di liquidità e non ha istituito il fondo, inoltre, l'avanzo di amministrazione non vincolato non è sufficiente per ricostituire il vincolo relativo al rimborso dell'anticipazione di liquidità. Si osserva, altresì, che nel corso dell'esercizio 2014, l'Ente ha nuovamente richiesto l'anticipazione di liquidità e dall'esame del rendiconto si rileva che l'importo di euro 506.852,32 relativo alle anticipazioni di liquidità 2013 e 2014 (per il 2014 euro 294.349,00, cfr. quesito n. 1.14.4, pagina 32, del questionario), come confermato dal Responsabile dei servizi finanziari, è stato ancora una volta accertato e incassato al titolo V delle entrate, categoria 1 anziché categoria 3, e impegnato al titolo III, intervento 1 anziché intervento 3. Dall'esame del rendiconto 2015, trasmesso dall'Ente alla banca dati SIRTEL della Corte dei conti, emerge nuovamente la

CITTA' DI FOSSACESIA - arrivo - Prot. 5926/PROT del 11/05/2017 - titolo II - classe 23

cancellazione del residuo passivo assunto nell'esercizio precedente e relativo all'anticipazione di liquidità. La Sezione richiama il Comune all'adozione di tutte le misure necessarie a neutralizzare gli effetti dell'anticipazione di liquidità sul bilancio dell'Ente;

- scarsa capacità di recupero dell'evasione tributaria. La Sezione invita l'Ente a monitorare costantemente l'incasso dei tributi e ad attivarsi per assicurare il recupero dell'evasione tributaria ponendo in essere tutti gli strumenti a disposizione per la riscossione degli stessi;
- disequilibrio tra i residui passivi di parte capitale (euro 2.233.233,14, residui del titolo II) e gli omologhi attivi (euro 1.951.644,25, residui dei titoli IV e V): la differenza di euro 281.588,89 non risulta integralmente coperta dal fondo cassa al 31.12.2014 (pari ad euro 227.257,39), evidenziando dunque uno squilibrio di euro 54.331,50. Dall'analisi dei dati riportati nel questionario emergono pertanto tensioni nella gestione corrente dovute alla difficoltà di riscossione e un possibile utilizzo di disponibilità liquide di parte capitale per finanziare i pagamenti correnti. Tali impieghi fanno emergere una criticità che, nei futuri esercizi, potrebbe compromettere la tutela dell'equilibrio di bilancio e il rispetto di un principio generale di equità intergenerazionale. Appare, pertanto, necessario che il Comune di Fossacesia (CH) effettui un'attività di attento monitoraggio della generale gestione di cassa, limitando l'utilizzo per cassa delle entrate a destinazione vincolata entro i parametri previsti dalla legge, in particolare evidenziando tutti i relativi movimenti nelle proprie scritture contabili e di bilancio. Trattasi di criticità analoga a quella già segnalata con deliberazione n. 261/2015/VSGF del 7 ottobre 2015 (questionario al rendiconto 2013);

REPUBBLICA ITALIANA Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo L'AQUILA CORTE DEI CONTI

CITTA' DI FOSSACESIA - arrivo - Prot. 5926/PROT del 11/05/2017 - titolo II - classe 23

- errata imputazione all'interno della voce *"Altre per servizi conto Terzi"* di talune tipologie di spesa, il riferimento è alla tipologia *"spese relative al piano di zona servizi sociali"* per l'importo di euro 2.253.129,64 nel 2013 e di euro 2.386.738,87 nel 2014. Al riguardo, si osserva che i Principi contabili, approvati in data 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, prevedono, al paragrafo *"Gestione nel sistema del bilancio"*, lett. c, punti 25 e 61, che le entrate e le spese da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione. In aderenza a tali principi, più volte le Sezioni regionali di controllo (cfr., per esempio, Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 12/2014/PAR; Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 118/2011/PRSE; Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 175/2012/PAR) hanno ribadito che possono essere contabilizzate tra i servizi per conto terzi solo quelle entrate e spese che, per il solo fatto della riscossione o del pagamento di una somma, fanno sorgere automaticamente per l'ente locale l'impegno a pagare (ad un determinato creditore) o il diritto ad ottenere il rimborso (da un determinato debitore) della stessa somma. Devono, al contrario, essere escluse sia le entrate e le spese per funzioni delegate dalla Regione, sia quelle poste cui sia sottesa la realizzazione di un fine istituzionale dell'ente locale e un interesse diretto della collettività amministrata, indipendentemente dalla fonte di finanziamento (cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 282/2016/PRSP).

Ciò considerato, si raccomanda all'Ente di vigilare sulla corretta imputazione delle spese all'interno dei servizi conto terzi, in quanto, nel caso di un'allocazione non

CITTA' DI FOSSACESIA - arrivo - Prot. 5926/PROT del 11/05/2017 - titolo II - classe 23

corretta di entrate e spese tra tali servizi, risultano violati i principi di attendibilità e veridicità di bilancio e potrebbero essere alterati gli indicatori per la verifica del patto di stabilità;

- mancato rispetto del limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL. Tuttavia, dall'analisi del rendiconto trasmesso dall'Ente alla banca dati SIRTEL della Corte dei conti, è emerso che il Comune, nel corso del 2014, non ha contratto nuovi prestiti;
- peggioramento dell'equilibrio economico rispetto al risultato del precedente esercizio. A tale proposito, l'Organo di revisione precisa che tale peggioramento è determinato: *"dall'effetto combinato della diminuzione dei proventi della gestione (...) ed al contemporaneo aumento dei costi per oneri finanziari (...). Tutto ciò pur avendo diminuito seppur per un valore non molto rilevante i costi di gestione della parte ordinaria del conto economico"*;
- mancata coincidenza del totale dei crediti al 31 dicembre 2014, indicato nel conto del patrimonio, con il totale dei residui attivi risultante dal prospetto dell'anzianità dei residui;
- mancata coincidenza del totale dei debiti di finanziamento, al 31 dicembre 2014, indicato nel conto del patrimonio, con il totale dell'indebitamento dell'Ente a fine anno risultante dalla tabella 3.3, pagina 42 del questionario;
- mancata trasmissione alla Sezione dei chiarimenti sulle osservazioni al questionario al rendiconto 2013 formulate con deliberazione n. 261/2015/VSGF del 7 ottobre 2015.

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

CITTA' DI FOSSACESIA - arrivo - Prot. 5926/PROT del 11/05/2017 - titolo II - classe 23

**RITIENE**

di considerare esaurita l'istruttoria di controllo, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005 e dell'articolo 148-bis del TUEL, sul rendiconto 2014 del Comune di FOSSACESIA (CH) con prescrizioni avendo accertato la presenza di irregolarità/criticità così come sopra evidenziate;

**DELIBERA**

di richiamare l'attenzione del Consiglio comunale sui profili di criticità segnalati affinché provveda all'adozione di idonei interventi da comunicare a questa Sezione regionale di controllo, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della presente, precisando che, ove persistesse il mancato riscontro alle osservazioni di questa Corte, la Sezione valuterà la necessità di convocare l'Ente;

**ORDINA**

- all'Ente, in relazione alle criticità sopra segnalate, di porre in essere azioni volte a favorire la riconduzione delle stesse entro i parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, in particolare con riguardo agli squilibri di cassa accertati;
- all'Organo di revisione di vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere;

**DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, e al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di FOSSACESIA (CH).

CITTA' DI FOSSACESIA - arrivo - Prot. 5926/PROT del 11/05/2017 - titolo II - classe 23

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio dell'11 maggio 2017.

REPUBBLICA ITALIANA - Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo - L'AQUILA - CORTE DEI CONTI

L'Estensore
Antonio DANDOLO

Il Presidente
Antonio FRITTELLA

Depositata in Segreteria il 11 MAG. 2017

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto
Lorella GIAMMARIA

CITTA' DI FOSSACESIA - arrivo - Prot. 5926/PROT del 11/05/2017 - titolo II - classe 23